



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali del Personale
Ripartizione Affari Generali del Personale
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583137 Fax +39 040 5587887 e-mail aaggpersonale@amm.units.it

Titolo VII Classe 11

REP. 34-2005

Prot. n. 21188
dd. 07.07.2005

A tutto il personale Tecnico Amministrativo

E p.c. Alle OO.SS. - R.S.U. di Ateneo

Loro Sedi

Oggetto: Innovazioni apportate dall'applicazione del nuovo CCNL relativo al personale del comparto Università in materia di assenze per malattie e permessi.

Con la sottoscrizione del nuovo CCNL, avvenuta il 27 gennaio 2005, relativo al personale del comparto Università, sono intervenute alcune variazioni in materia di permessi e congedi.

Nella tabella sottostante, vengono evidenziate le modifiche intervenute; questa normativa è valida per tutti il personale tecnico amministrativo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Al personale assunto a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore all'anno viene applicato il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui vengano stipulati più contratti consecutivamente, bisogna prendere in considerazione, come tipologia di trattamento, ogni singolo contratto.

Nella tabella sottostante vengono evidenziate le modifiche intervenute.

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E CONTRATTI UGUALI O SUPERIORI ALL'ANNO	CONTRATTI INFERIORI ALL'ANNO				
Permessi retributivi previsti dall'art.9 I giorni di permesso per gravi motivi personali o familiari, che sono proporzionati al servizio prestato, diventano frazionabili in ore (Modulo reperibile in internet)	<i>Hanno diritto solamente ai permessi per grave infermità dei famigliari allegando la documentazione e senza retribuzione</i>				
Permessi retributivi previsti dall'art.9 I giorni di permesso per gravi motivi personali o familiari, che sono proporzionati al servizio prestato, diventano frazionabili in ore (Modulo reperibile in internet)	<i>Hanno diritto solamente ai permessi per grave infermità dei famigliari allegando la documentazione e senza retribuzione</i>				
Permesso in occasione di matrimonio Il permesso, di 15 giorni consecutivi, è fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio. (Modulo reperibile in internet)	<i>IDEM</i>				
Permessi per concorsi ed esami E' possibile fruire di otto giorni di permesso retribuito all'anno, per sostenere concorsi ed esami. (Modulo reperibile in internet)	<i>Non hanno diritto</i>				
Congedi parentali E' prevista la possibilità per i genitori di astenersi facoltativamente dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, per un periodo complessivo (cioè dalla somma dei periodi fruiti dalla madre e dal padre), per un periodo massimo di 10 mesi, che può essere prolungato a 11 mesi, nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo inferiore ai tre mesi Per i periodi fruiti entro il terzo anno di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, compete il seguente trattamento economico: <table border="1" data-bbox="183 1075 742 1377"> <tr> <td>Primi 30 giorni astensione facoltativa</td> <td>retribuzione al 100%</td> </tr> <tr> <td>Restante periodo</td> <td>retribuzione al 30% senza maturazione congedo ordinario</td> </tr> </table>	Primi 30 giorni astensione facoltativa	retribuzione al 100%	Restante periodo	retribuzione al 30% senza maturazione congedo ordinario	<i>Tutti i congedi sono conteggiati al 30% della retribuzione</i>
Primi 30 giorni astensione facoltativa	retribuzione al 100%				
Restante periodo	retribuzione al 30% senza maturazione congedo ordinario				
Permessi per malattia dei figli Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie dei figli, con le seguenti modalità: a) fino al terzo anno di età, senza limite di tempo, dei quali i primi trenta giorni sono retribuiti per intero; b) in età compresa tra i tre e gli otto anni, nel limite di cinque giorni lavorativi senza assegni, per ogni anno di età del bambino per ciascun genitore. L'astensione non può avvenire contemporaneamente per entrambi i genitori.	<i>a) fino al 3° anno senza assegni</i> <i>b) idem</i>				

I moduli di richiesta, sono reperibili via web all'indirizzo <http://www.units.it/intra/modulistica>.

Per ogni ulteriore chiarimento, si invita a contattare la Ripartizione Affari Generali del Personale (tel. 040/5583210-3218).

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo

